

STATUTO

"FONDAZIONE BENEDETTO BONAZZI ETS"

Art. 1 - Costituzione, durata, sede

1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e successive modifiche, in particolare ai sensi degli articoli 32 e seguenti della detta fonte normativa, e delle norme del Codice civile in tema di fondazioni, è costituita, una fondazione denominata "FONDAZIONE BENEDETTO BONAZZI ETS", dotata di personalità giuridica di diritto privato, ove "ETS" sta per Ente del Terzo Settore, nel prosieguo indicata anche come "Fondazione".

1.2 La Fondazione è un ente del terzo settore ai sensi dell'art.4 del citato Codice del Terzo Settore e rientra nell'ambito del più ampio genere degli enti disciplinati dall'articolo 12 e seguenti del codice civile.

1.3 Ha sede legale in Benevento (BN) alla piazza Orsini n. 27.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, in Italia e all'estero con sedi secondarie, ove deliberato dall'Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

1.5 La Fondazione persegue concretamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non ha scopo di lucro. È istituita per un tempo minimo di anni cinquanta e comunque fino a quando sarà possibile l'organizzazione delle attività e il raggiungimento degli scopi indicati nel successivo art. 2.

1.6 L'acronimo "ETS" verrà formalmente utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena la Fondazione sarà iscritta al "RUNTS" (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2 - Scopo e attività istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e valorizzazione di beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico, librario e documentario e la promozione della cultura e dell'arte. In ciò perseguendo finalità di interesse generale nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 così come da esso codificati e qui di seguito dettagliati allo scopo di divulgare l'interesse collettivo, l'incremento della conoscenza in favore dei soggetti più disagiati al fine di integrarli nella società civile:

a) Interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale che gestisce (museale, architettonico, archeologico, librario, documentario) ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2002 e successive modificazioni (in particolare si intendono realizzare progetti di restauro di beni storico-artistici, di manoscritti, di materiale librario e documenti archivistici) e similari;

b) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte in particolare -ma non esclusivamente- agli Istituti scolastici (dall'infanzia alla scuola secondaria superiore) e alle categorie svantaggiate (laboratori di approfondimento su temi storico-politici, istituzionali e sociali riguardanti la Langobardia meridionale, la scrittura beneventana, la liturgia e il canto beneventano, gli strumenti musicali del Medioevo mediterraneo euromediterr-

ranee) anche con l'ausilio di mezzi multimediali ex L. 53/2003, finalizzate alla crescita umana e culturale e all'integrazione sociale e similari;

c) Organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (mostre tematiche di testimonianze storico-artistiche, librerie e archivistiche, lettura di testi dell'antichità cristiana) ai sensi del D. Lgs. 42/2002 e similari;

d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (promozione di eventi musicali, concerti e conferenze sul canto beneventano in collaborazione con il coro "Santa Cecilia", visite guidate rivolte alle parrocchie dell'Arcidiocesi, ai catechisti e agli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze religiose "San Giuseppe Moscati") ai sensi del D. Lgs. 42/2002 e similari;

e) Promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e rivolta specificamente all'indagine e alla conoscenza del territorio e del suo patrimonio culturale (presentazione di libri riguardanti il territorio, organizzazione di convegni sulla storia della Chiesa beneventana nel Mezzogiorno), preposta al recupero della memoria per l'integrazione sociale e similari;

f) Servizi strumentali ed attività accessorie funzionali allo sviluppo delle attività di solidarietà sociale nei limiti di legge, anche se resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore e similari.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività -anche non specificatamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque ad esso collegata- purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 3 - Attività diverse e di raccolta fondi

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017 e al fine di procurarsi i mezzi per raggiungere più compiutamente gli scopi di solidarietà sociale di cui al precedente art. 2 dello Statuto, l'Organo amministrativo potrà progettare e realizzare attività accessorie strumentali e funzionali al raggiungimento del fine istituzionale di solidarietà sociale e nel rispetto del requisito quantitativo della secondarietà e dei criteri qualitativi previsti dalla novellata Normativa. Ai sensi dell'art. 7 potrà finanziare le attività a mezzo di raccolta fondi con forme organizzate e/o continuative. La Fondazione -ex art. 4 comma 2 D. Lgs. 117/2017- è libera dal controllo, coordinamento e/o direzione da parte di Enti pubblici.

Art. 4 - Attività connesse

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, la Fondazione potrà altresì svolgere ulteriori attività ad essi accessori e/o direttamente connessi o propedeutici. Pertanto, potrà realizzare, gestire, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare e/o alienare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e ogni materiale utile e necessario all'espletamento delle proprie attività; aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi ecc.; stipulare accordi, contratti, convenzioni finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione; godere ed usufruire di beni immobili, amministrare, gestire beni di proprietà, locati e ricevuti in comodato e a qualsiasi titolo in possesso; concorrere in via accessoria e/o strumentale, diretta e/o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni, enti, istituzioni pubbliche e/o private secondo i valori e i principi cristiani e della dottrina sociale della Chiesa cattolica an-

che mediante interventi, servizi e promozione del volontariato finalizzato all'integrazione di soggetti svantaggiati. Nel perseguimento degli scopi istituzionali potrà promuovere studi, ricerche ed analisi nonché progetti per la realizzazione e valorizzazione della conoscenza storico-artistica, coinvolgendo le persone che versano in stato di obbiettivo disagio; di queste curarne la formazione anche con il coinvolgimento di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e private. Potrà inoltre curare la formazione degli operatori interni alla Fondazione; promuovere eventi formativi e tutto quanto altro possa favorire lo sviluppo della conoscenza e competenza specifica nell'ambito dei settori di cui agli scopi, con le modalità e nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017, usufruendo altresì dell'ausilio del settore informatico. Potrà promuovere la raccolta di fondi in via occasionale per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; richiedere contributi pubblici e privati da destinare agli scopi della Fondazione, cooperando e collaborando altresì con altre Istituzioni pubbliche e private.

Art. 5 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

a) "ARCIDIOCESI DI BENEVENTO" con sede in Benevento alla Piazza Orsini n.27 c.f. 92000550621, Ente con personalità giuridica iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Benevento al n. 10;

b) "CAPITOLO METROPOLITANO DI BENEVENTO" con sede in Benevento alla Piazza Orsini n. 32 c.f. 80002320622, Ente con personalità giuridica iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Benevento al n. 19;

c) "CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA" con sede in Benevento alla Piazza Orsini n.32 c.f. 80008320626, Ente con personalità giuridica iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Benevento al n. 11;

d) "PUBBLICA BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE F. PACCA" con sede in Benevento alla Piazza Orsini n. 27 c.f. 992005940629, Ente senza personalità giuridica;

e) "SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI BENEVENTO" con sede in Benevento al Viale degli Atlantici n. 69 c.f. 80000030629, Ente con personalità giuridica iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Benevento al n. 4.

Art. 6 - Sostenitori della Fondazione

I Sostenitori sono gli Enti pubblici, le Accademie, le Università ed altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti non riconosciuti che partecipano agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche intellettuale e professionale, ovvero con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o consentendo l'utilizzo di beni immobili, mobili ed attrezzature senza corrispettivo.

Coloro che vorranno divenire Sostenitori dovranno farne domanda al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che deciderà a maggioranza semplice sull'ammissione a proprio insindacabile giudizio. Tale domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del candidato Sostenitore nella quale egli espone la tipologia e l'entità del contributo che promette di offrire alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore è a tempo indeterminato, non comporta alcun obbligo né diritto in relazione all'organiz-

zazione della Fondazione, né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore a quello del mantenimento delle promesse di contributo, a prescindere dal fatto che il contributo sia conferito una tantum o ripetuto con periodicità annuale. L'elenco dei nomi dei Sostenitori è riportato nell'apposito Libro dei Sostenitori. Nel caso in cui alcuni di essi si rendano inadempienti rispetto alla propria promessa di contributo o che perdano, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, quelle qualità in forza delle quali è stata deliberata la loro ammissione, saranno esclusi dalla Fondazione.

Art. 7 - Organi della Fondazione e ordinamento interno

Sono Organi della Fondazione:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Presidente;
- c) Direttore Generale;
- d) Organo di Controllo;
- e) Comitato scientifico.

Le cariche sociali sono elettive con la durata di anni tre e ai Componenti dei diversi organi non potrà essere corrisposto alcun compenso per le loro funzioni istituzionali.

L'ordinamento interno della Fondazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette Componenti:

- L'Ordinario Diocesano pro-tempore dell'Arcidiocesi di Benevento come membro di diritto;
- L'Economo in carica pro-tempore dell'Arcidiocesi di Benevento come membro di diritto;
- Il Direttore dell'Ufficio diocesano per la Cultura e per i Beni Culturali in carica pro-tempore dell'Arcidiocesi di Benevento come membro di diritto;
- Due membri, eletti congiuntamente dal Presidente del Capitolo Metropolitano di Benevento, dal Rettore della Chiesa Cattedrale "Santa Maria Assunta", dal Direttore della Pubblica Biblioteca Arcivescovile "F. Pacca" e dal Rettore del Seminario Arcivescovile nelle loro persone o tra i canonici del Capitolo Metropolitano;
- Due membri che verranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza all'interno delle Istituzioni Accademiche dell'Arcidiocesi di Benevento.

Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Adempiono alle attività e mansioni di cui all'art. 26 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. In caso di cessazione e/o dimissioni di uno o più membri prima della scadenza del mandato, la sostituzione avverrà con il rispetto delle modalità di designazione di cui sopra. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere che sono stati chiamati a sostituire. In ogni caso i Consiglieri restano in carica fino alla loro effettiva sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Gli amministratori sono vincolati al principio di economicità della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria ini-

ziativa o su richiesta dei Componenti con un preavviso di otto giorni ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di tre. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, in tal caso la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione in prima e seconda convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e può essere spedito mediante strumento, anche di natura informatica, idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento del destinatario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente ovvero in caso di impedimento del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se rese a maggioranza degli stessi. Le delibere di modifica dello Statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio, di variazione del patrimonio ovvero trasformazione, fusione e/o scissione sono rese con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere eletto o cooptato in tre riunioni consecutive ne comporta l'immediata decadenza. La sostituzione avviene secondo le modalità di nomina sopra indicate.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione che redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente. In sua assenza le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere nominato nella medesima riunione a maggioranza dei partecipanti.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e stese su apposito Libro da tenersi con le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Alle riunioni è invitato a partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

Compiti del Consiglio di Amministrazione:

- elegge al suo interno il Presidente che ricopre altresì la carica di Rappresentante Legale della Fondazione;
- elegge al proprio interno il Direttore Generale designato sulla base del curriculum che attesti specifiche competenze nell'ambito dei beni archivistici, librari o storico-artistici;
- amministra la Fondazione, deliberandone le linee strategiche ed operative, nonché le singole attività in attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli scopi istituzionali, e ne autorizza la relativa spesa;
- delibera lo svolgimento di attività diverse e di raccolta fondi ai sensi dell'art. 3 dello Statuto e ne attesta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- decide sull'apertura e chiusura dei rapporti bancari delegandone la gestione al Direttore Generale;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- decide sui contratti di lavoro retribuito comunque denominati e su quelli di altra tipologia da stipulare nell'interesse della Fondazione;
- delibera in merito ad eventuali liti attive e passive ed esercita il controllo sul loro andamento con delega all'Organo preposto all'adempimento delle attività necessarie.
- delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni, vendita e/o

acquisto di beni immobili ovvero alle partecipazioni societarie, partecipazione ad Associazioni ed Enti nonché a Reti associative ETS, delegando il Presidente all'esercizio dei rispettivi adempimenti;

- ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- delibera di aprire o chiudere eventuali sedi distaccate nonché avviare e/o cessare rami di attività che possono determinare un impegno finanziario rilevante rispetto al patrimonio e all'attività gestionale della Fondazione;
- approva l'istituzione di eventuali dipartimenti operativi e procede alla nomina dei responsabili;
- approva eventuali accordi tra Fondazione ed altri Enti pubblici e/o privati e delega nel caso la stipula dei suddetti Atti al Presidente anche mediante apposito Regolamento, stabilendone i limiti di valore, durata e tipologia;
- adotta Regolamenti interni e/o delega parte dei propri poteri a singoli Consiglieri su questioni di minor rilevanza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Componenti è potere generale. Le limitazioni di tale potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si dà prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quella di nominare procuratori generali e speciali, conferendone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal Direttore Generale, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere e sul raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, civile e/o giurisdizionale, anche nominando legali di propria fiducia;
- c. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- d. svolge in generale tutte le funzioni di impulso e di coordinamento delle attività ed iniziative della Fondazione, tenuto anche conto delle valutazioni espresse dal Comitato Scientifico;
- e. assicura il carattere strumentale rispetto allo scopo istituzionale delle attività connesse e diverse, nonché della raccolta fondi;
- f. in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva all'adozione.

Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Direttore Generale.

Art. 10 - Il Direttore generale

Il Direttore Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, riconoscendone le specifiche competenze nell'ambito dei beni archivistici, librari, storico/artistici in funzione degli scopi della Fondazione. In parti-

colare svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi e delle attività della Fondazione, alla presentazione degli stessi presso gli altri Organi sociali e al successivo controllo del risultato di ciascuna attività eseguita; all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e alla redazione delle bozze di bilancio; alla gestione delle attività della Fondazione, in quanto responsabile del buon andamento dell'amministrazione;

b. è responsabile operativo delle attività della Fondazione, realizzandone il programma di lavoro e coordinandone le attività;

c. dirige e coordina il lavoro delle risorse umane a disposizione;

d. cura la tenuta dei Libri sociali e della contabilità;

e. è responsabile, ai sensi della vigente normativa, degli adempimenti sia verso il Registro degli Enti del Terzo Settore che verso altri Enti pubblici e/o vigilanti sulla gestione;

f. assicura il controllo e il coordinamento tra gli Organi della Fondazione perseguendo una compiuta realizzazione di ciascuna delle attività intraprese in conformità dello scopo della Fondazione;

g. esercita la funzione di Segretario nelle riunioni degli Organi della Fondazione.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

Composizione

L'Organo di Controllo, che è obbligatorio ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può essere -all'atto della sua nomina o rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione- monocratico oppure costituito da tre Componenti effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, in caso di Organo collegiale almeno un Componente effettivo e un Supplente del Collegio devono rivestire la qualifica di Revisore legale ed i restanti potranno essere scelti fra gli iscritti agli Albi professionali indicati dal Ministero della Giustizia.

In caso invece di nomina di Organismo monocratico alla carica verrà designato un professionista iscritto al Registro dei Revisori legali.

La nomina è triennale, scade unitamente a quella dei Consiglieri ed è rinnovabile. In tema di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 del Codice Civile. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Componenti nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del sostituto il cui incarico scadrà al termine del comune triennio in corso.

Funzioni

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 e 7, del D. Lgs. 117/2017:

-vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alla portata delle disposizioni del D.lgs. 231/01 in quanto applicabili;

-vigila sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento delle attività;

-esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle diverse attività, in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

-attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;

-procede anche singolarmente all'ispezione e al controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'iter delle operazioni sociali e/o su determinate at-

tività;

-vigila sulla corretta tenuta dei libri sociali obbligatori;

-vigila sul superamento dei limiti di cui all'art 31 del D. Lgs. 117/2017 e nel caso in cui le perdite gestionali superino un terzo del Fondo di dotazione (art. 22 del D. Lgs. 117/2017) il Collegio informa tempestivamente l'Organo amministrativo competente per i provvedimenti specifici;

-dà conto della propria attività svolta con apposita Relazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

La carica è onoraria e gratuita, salvo il diritto al rimborso delle c.d. spese borsuali sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 la nomina è obbligatoria al superamento dei limiti ivi indicati oppure quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e può essere monocratico o collegiale. In ogni caso il Revisore legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito Registro.

Può essere nominato, avendone i requisiti di legge, uno o più dei componenti dell'Organo di Controllo.

Ove non stabilito da specifica normativa del Terzo Settore, i suoi compiti sono stabiliti dal Codice Civile e con riferimento alla portata delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 in quanto applicabili.

Art. 13 - Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico che sarà composto da esperti di chiara fama con funzioni consultive al fine di coadiuvare la Fondazione nella scelta delle attività da intraprendere dalla stessa. Ricoprirà funzioni di cooperazione e collaborazione esterna a titolo gratuito.

Art. 14 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione nella sua unità (D. Lgs. 117/2017, art. 8, comma 1) è costituito dal Fondo di dotazione: ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 4, D. Lgs. 117/2017 il Fondo di dotazione è conferito in danaro per € 30.000,00 (=trentamila/00).

Esso potrà essere incrementato con esplicita destinazione al Fondo di dotazione e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con conferimento in denaro o altri beni, diritti e universalità di beni nonché di altre utilità disponibili per il perseguimento dello scopo; da conferimenti eseguiti dai soggetti fondatori in qualsiasi forma, quali beni mobili e immobili (previa stima) che perverranno alla Fondazione, comprensivi dei beni dalla stessa acquistati in conformità della portata del presente Statuto ed espressamente destinati al Fondo di dotazione; da elargizioni a qualsiasi titolo pervenute, da Enti, da privati, donazioni o disposizioni testamentarie destinate al Fondo di dotazione; proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017; somme di rendite non utilizzate che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio; contributi incassati dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali e da altri Enti pubblici.

Il Fondo di gestione è costituito da rendite, lasciti, proventi derivanti dal patrimonio e/o dalle attività della Fondazione, donazioni, disposizioni testamentarie espressamente destinate, contributi dello Stato, di Enti Pubblici territoriali e non; contributi dei sostenitori e/o di chiunque altro li destini alle

attività e allo scopo della Fondazione; proventi derivati dalle attività accessorie della Fondazione e da ogni altra entrata economica nonché i ricavi da attività commerciali, contributi gestionali ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali e/o da altri Enti pubblici; avanzi di amministrazione, parte di rendite non utilizzate.

Allorquando il patrimonio minimo di cui al D. Lgs. 117/2017, art. 22, comma 4, risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione e/o in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e/o gli avanzi di gestione ed è fatto obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle attività istituzionali e/o per il compimento delle attività ad esse direttamente collegate ed accessorie.

Art. 15 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Entro il 31 maggio – tanto da consentire il deposito del Bilancio presso il Registro del Terzo Settore nel termine attualmente fissato al 30 giugno - udita la Relazione dell'Organo di Controllo - il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio dell'anno precedente formato ai sensi di legge da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, nel rispetto dei contenuti, della forma tecnica, della modulistica e dei dettagli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Sarà dotato anche dei requisiti richiesti dalla Normativa vigente in merito alla trasparenza e pubblicità di particolari informazioni finanziarie ed economico-gestionali.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività svolte a mezzo di una Relazione o annotazioni in calce al Rendiconto.

Gli avanzi della gestione annuale dovranno essere destinati esclusivamente o al ripiano di eventuali perdite precedenti oppure impiegati per il potenziamento delle attività programmate e/o per l'acquisto di beni finalizzati all'implementazione e al miglioramento delle attività della Fondazione. È vietata la distribuzione di avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominati durante la vita della Fondazione e che pertanto devono ritenersi esclusivamente destinati all'incremento del patrimonio per la realizzazione delle attività istituzionali.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 la Fondazione redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti ivi previsti.

La Fondazione è obbligata a tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Risorse umane

La Fondazione, previa delibera dell'Organo Amministrativo, può ricorrere a collaboratori retribuiti ed a personale dipendente, avvalendosi di tipologie

contrattuali previste dalla vigente Normativa e dunque nel rispetto delle norme dei contratti collettivi e delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs 117/2017

Art. 17 - Trasformazione, fusione, scissione.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione può operare trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile.

Lo scioglimento della Fondazione potrà realizzarsi solo all'esaurimento e al raggiungimento degli scopi della stessa prefissati e/ o in caso di conclamata impossibilità alla realizzazione degli stessi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione prevista dalla legge, è devoluto ad Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nell'ambito e nei limiti della portata del D. Lgs 117/2017, delle collegate norme di attuazione vigenti nonché delle disposizioni riportate nel Codice Civile. L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 19 - Clausola arbitrale

Le controversie che trarranno origine dal presente Statuto dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione promosso dalla parte più diligente presso l'Organismo a tal fine preposto e riportato nell'apposito Albo Ministeriale. In caso di esito negativo della conciliazione/mediazione, la controversia sarà deferita all'esame di un arbitro nominato su iniziativa della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Benevento. Il nominato Arbitro che opererà in Benevento dovrà procedere alla trattazione e decisione della questione secondo equità. Il Rappresentante Legale della Fondazione dovrà presenziare alle sedute stragiudiziali e giudiziali e in caso di impedimento potrà delegare il comparente.

Art. 20 - Clausola di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni sancite nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

In caso di contrasto tra la presente normativa e l'Atto costitutivo opera la prevalenza dello Statuto vigente.

F.to: Felice Accrocca - Tommaso Caruso notaio (segue sigillo).

Copia conforme al suo originale rilasciata per uso consentito
Benevento 17/01/2024